

**ANNO 2006**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI RIMINI**

in composizione monocratica in persona del giudice Dott. Tommaso  
Martucci pronuncia

**SENTENZA**

**OGGETTO: Responsabilità**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1840 del ruolo generale degli **Professionale**  
affari contenziosi dell'anno 2002 promossa da:

**B. [REDACTED] R. [REDACTED]** residente in Riccione ed elettivamente domiciliata in  
Rimini Via Flaminia n. 163/E, presso lo studio dell'Avv. Luca Giannini,  
che, unitamente all'Avv. Paolo Righi, la rappresenta e difende giusta  
procura a margine dell'atto di citazione -

**ATTRICE**

nei confronti di:

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI** in persona del  
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Rimini Via Coriano n. 38,  
ed ivi elettivamente domiciliata in Via Bufalini n. 58, presso lo studio  
dell'Avv. Quarto Montebelli, che la rappresenta e difende giusta delega in  
calce alla copia notificata dell'atto di citazione -

**CONVENUTA**

**OGGETTO: Responsabilità professionale.**

**CONCLUSIONI per l'attrice:**

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni e qualsivoglia contraria  
eccezione:

-accertare e dichiarare l'esistenza di responsabilità in capo all'Azienda

1037/06  
Vol Sentenza  
N. 1469 Cronologico  
N. 1087 Repertorio  
Spedita il 21/09/05  
Decisa il 12/12/05  
Depositata il 22 LUG. 2008

-accertare e dichiarare l'esistenza di responsabilità in capo all'Azienda U.S.L. di Rimini, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per il danno materiale, morale, biologico e alla vita di relazione cagionato, ai sensi dell'art. 2050 c.c. nell'esercizio di un'attività pericolosa, alla salute, all'incolumità e integrità fisica della Sig.ra B. R., e pertanto,  
-condannare l'Azienda U.S.L., in persona del legale rappr. te pro-tempore, a corrispondere in favore della Sig.ra B. R. la somma di € 2.065.827,59 a titolo di risarcimento del danno cagionato.

Voglia il Tribunale di Rimini, altresì, rigettare l'eccezione di prescrizione estintiva *ex adverso* dedotta in memoria ex art. 180 c.p.c. depositata in cancelleria in data 30 dicembre 2002."

**CONCLUSIONI per la convenuta:**

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, respingere la domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa."




### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.4.2002 R. [REDACTED] B. [REDACTED] conveniva in giudizio l'Azienda Unità Sanitaria di Rimini esponendo:

- di essersi rivolta il 6.7.1988 alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Riccione a causa di dolori addominali e di essere stata ricoverata lo stesso giorno all'Ospedale di Cattolica, reparto di Ostetricia e Ginecologia, con diagnosi di "dismenorrea in paziente con utero fibromatoso";
- di essere stata sottoposta in data 11.7.1988 a biopsia cervicale e dell'endometrio e che, il successivo 20.7.1988, veniva trattata con isteroannessiectomia per via vaginale e laparotomia, avendo l'esame istologico confermato l'esistenza di un "utero fibromatoso, ovaie sclero-atrofiche";
- che in data 18.7.1988 era stata sottoposta a due emotrasfusioni, a causa di un sanguinamento in corso di intervento che ne aveva aggravato le condizioni;
- di essere stata dimessa il 9.8.1988 con diagnosi conclusiva di "fibromi uterini, rettocele", mentre i markers per epatite B erano risultati negativi e gli esami ematochimici nella norma;
- che, in seguito al ricovero della paziente presso la Casa di Cura Prof. E. Montanari di Morciano di Romagna per colica addominale in colecistectomizzata steatosica ed ai continui dolori addominali, era stata sottoposta al test HIV, risultato positivo;
- che il nesso causale tra le emotrasfusioni subite dalla Baffoni in data 18.7.1988 presso l'ospedale di Cattolica ed il contagio del virus dell'HIV era stato accertato dalla Commissione Medica Ospedaliera presso il Centro Militare di Medicina Legale di Bologna ai fini dell'indennizzo previsto dalla legge 25.2.1992, n. 210;
- di aver riportato, a causa del virus contratto in seguito alle suddette emotrasfusioni, un danno biologico permanente del 60%, impregiudicata la futura evoluzione della patologia.

Di tali pregiudizi riteneva responsabile la convenuta, deprecando l'omessa vigilanza sul sangue oggetto delle trasfusioni subite, chiedendone la responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c., trattandosi di attività, quella trasfusionale, pericolosa.



Concludeva domandando la condanna della A.U.S.L. di Rimini al risarcimento dei danni biologico, morale, patrimoniale ed esistenziale, da liquidarsi in € 2.065.827,59.

Con comparsa depositata all'udienza del 19.7.2002 si costituiva in giudizio l'Azienda Sanitaria Locale di Rimini, chiedendo l'integrale rigetto delle pretese attoree.

La convenuta eccepiva la non applicabilità alla fattispecie dell'art. 2050 c.c., nonché la mancanza del nesso causale tra la propria condotta ed il danno lamentato dalla controparte ed in ogni caso la non cumulabilità tra l'indennizzo di cui alla legge n. 210/1992 ed il risarcimento del danno invocato in questa sede.

Deduceva, inoltre, che il comportamento del personale medico che aveva praticato le trasfusioni era stato conforme alla legge ed all'obbligo professionale da questi assunto, con la conseguenza che l'attrice non poteva vantare nei confronti della struttura alcuna pretesa risarcitoria.

Con la memoria ex art.180 c.p.c. del 30.12.2002 la convenuta eccepiva la prescrizione dell'avversa pretesa risarcitoria, in quanto esercitata oltre il quinquennio dal manifestarsi dei sintomi del virus dell'HIV, mentre l'attrice ribadiva le proprie pretese, contestando l'avversa eccezione preliminare.

Dopo gli incumbenti preliminari, il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento dell'operato della convenuta ed alla determinazione delle eventuali conseguenze dannose in capo all'attrice.

Quindi fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 21.9.2005 ed all'esito tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge per lo scambio delle difese conclusive.

Con la comparsa conclusionale depositata il 21.11.2005 la convenuta, oltre a riproporre le conclusioni e le eccezioni già rassegnate, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che, giusta il disposto dell'art. 6 della legge 23.12.1994, n. 724, le Aziende U.S.L. non erano succedute nei rapporti debitori delle soppresse Unità Sanitarie Locali.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Azienda U.S.L. di Rimini, con la comparsa conclusionale, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in favore della Regione Emilia

Romagna, deducendo che, ai sensi dell'art. 6 della legge 23.12.1994, n. 724, i debiti delle pregresse U.S.L. non si trasmettono alle neocostituite A.U.S.L., bensì alle Regioni di appartenenza, come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, anche di codesto ufficio.

L'eccezione è inammissibile.

Premesso che la carenza di legittimazione - attiva o passiva - contrariamente a quanto ritenuto dall'eccipiente, non attiene alla *legitimatio ad causam*, bensì alla titolarità del rapporto controverso, essa concerne una questione di merito, quindi deve essere eccepita dalla parte interessata nel termine previsto dall'art. 180, cpv. c.p.c., non essendo rilevabile ex officio.

Giova al riguardo richiamare l'analisi ermeneutica della Suprema corte, secondo cui la legittimazione *ad causam*, il cui difetto è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, è una condizione dell'azione che si determina sulla base della prospettazione compiuta dalla parte con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, indipendentemente dalla effettiva titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva (Cass. n. 6649 del 2003); il difetto di legittimazione *ad causam* sussiste, pertanto, sia quando l'attore prospetti come proprio un diritto altrui, sia quando pretenda una pronuncia nei confronti di persona della quale si affermi allo stesso tempo l'estraneità al rapporto controverso (Cass.n. 5877 del 2000, Cass. n. 13467 del 1999, Cass. n. 10843 del 1997).

La legittimazione *ad causam* non va quindi confusa con la titolarità del diritto (dal lato attivo) o dell'obbligo (dal lato passivo) in relazione al rapporto controverso. Ne consegue che, a differenza della *legitimatio ad causam*, intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alle sole allegazioni della parte, una decisione di merito, l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, rispettivamente dal lato attivo e dal lato passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio forma oggetto di una eccezione di merito che non è rilevabile d'ufficio e che deve essere tempestivamente formulata dalla parte (cfr. Cass. se. sez. lav., 6.2.2004, n. 2326, Cass. 24.3.2004, n. 5912; Cass. 1°3.2004, n. 41216).

Ne consegue nella specie l'inaammissibilità dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'A.U.S.L. di Rimini, sollevata oltre il termine di cui all'art. 180 c.p.c. citato, poiché la stessa non attiene alla *legittimatio ad causam* della convenuta A.U.S.L. di Rimini, bensì alla titolarità del rapporto controverso dal lato passivo, in quanto tale atteggiandosi a questione di merito non rilevabile *ex officio*.

Ciò posto, Rosina Baffoni chiede la condanna dell'Azienda U.S.L. di Rimini, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento dei danni derivatile dalle emotrasfusioni cui fu sottoposta in data 18.7.1988 presso l'Ospedale di Cattolica, in seguito al trattamento con isteroannessiectomia bilaterale per via vaginale e laparotomia cui fu sottoposta a causa dell'esistenza di "utero fibromatoso, ovaie sclero-atrofiche".

Relativamente alla *causa petendi*, è appena il caso di osservare che la fattispecie invocata, afferente a responsabilità per emotrasfusione, è comunemente ricondotta al paradigma dell'illecito civile, postulando condotte lesive del diritto alla salute del paziente consistenti nell'omessa applicazione delle cautele necessarie in caso di trasfusioni di sangue, tutelabile *erga omnes*, quindi anche nei confronti della struttura ospedaliera in cui il trattamento trasfusionale fu praticato.

In merito a ciò, si osserva che la B. [redacted] ha più volte fatto riferimento alla responsabilità della convenuta per fatto illecito, invocando il peculiare regime presuntivo di cui all'art. 2050 c.c., dettato per gli esercenti attività pericolose.

Stante la natura risarcitoria della presente causa, la sua proponibilità non è esclusa dal diritto, esercitato dalla B. [redacted], di chiedere l'indennizzo al Ministero della Salute, già Ministero della Sanità, ai sensi della legge n. 210/1992, trattandosi di due diversi rimedi, l'uno con funzione risarcitoria e l'altro indennitaria, che si differenziano, quindi, sia dal punto di vista dei presupposti che della determinazione del *quantum debeatur*.

Rileva al riguardo la Corte costituzionale, pronunziatasi in merito alla legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3 e 2, commi 1 e 2 della legge n. 210/1992 citata nella parte in cui non prevedono la liquidazione, in sede indennitaria, del danno biologico, che "La disciplina apprestata dalla legge n. 210 del 1992 opera su un piano diverso da quello in cui si colloca quella civilistica in tema di

risarcimento del danno, compreso il cosiddetto danno biologico. Per quanto qui interessa, al fine di evidenziare la distanza che separa il risarcimento del danno dall'indennità prevista dalla legge denunciata, basta rilevare che la responsabilità civile presuppone un rapporto tra fatto illecito e danno risarcibile e configura quest'ultimo, quanto alla sua entità, in relazione alle singole fattispecie concrete, valutabili caso per caso dal giudice, mentre il diritto all'indennità sorge per il solo fatto del danno irreversibile derivante da epatite post-trafusionale, in una misura prefissata dalla legge. Ferma la possibilità per l'interessato di azionare l'ordinaria pretesa risarcitoria, il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha dunque previsto una misura economica di sostegno aggiuntiva, in un caso di danno alla salute, il cui ottenimento dipende esclusivamente da ragioni obiettive facilmente determinabili, secondo parametri fissi, in modo da consentire agli interessati in tempi brevi una protezione certa nell'*an* e nel *quantum*, non subordinata all'esito di un'azione di risarcimento del danno, esito condizionato all'accertamento dell'entità e, soprattutto, alla non facile individuazione di un fatto illecito e del responsabile di questo" (cfr. Corte cost. 16.10.2000, n. 423).

La convenuta eccepisce la prescrizione dell'avversa pretesa risarcitoria, deducendo il decorso di oltre cinque anni tra il manifestarsi dei sintomi del virus dell'HIV ai danni dell'attrice e la proposizione della presente domanda giudiziale. L'eccezione è infondata.

Conformemente alla giurisprudenza prevalente ed alla dottrina più autorevole, il termine di prescrizione per esercitare il diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui la condotta illecita ha inciso nella sfera giuridica del soggetto con effetti esteriorizzati e riconoscibili, ovvero dal giorno in cui la vittima ha avuto la reale e concreta consapevolezza dell'esistenza e della gravità del danno subito: ebbene, nel caso di contagio a seguito di emotrasfusioni o di assunzione di emoderivati infetti, il *dies a quo* è rappresentato dalla data di emissione dei certificati con i quali le commissioni mediche hanno attestato l'acquisizione delle malattie virali e la loro rapportabilità causale alla terapia effettuata ai fini della concessione dell'indennizzo previsto dalle leggi del 25 febbraio 1992 n. 210 e del 9 luglio 1997 n. 237 (cfr. Trib. Roma, 14.6.2001).

Ebbene, nella specie tale certificazione risale al 15.1.2002, quindi l'attrice ha tempestivamente esercitato la propria pretesa risarcitoria con la presente azione.

Nel merito, la domanda è infondata, in mancanza del nesso di causalità tra la condotta dell'A.U.S.L. di Rimini ed il danno lamentato dalla [REDACTED], ossia la contrazione del virus dell'HIV.

Giova premettere che, a prescindere dalla qualificazione come pericolosa dell'attività di emotrasfusione svolta dall'odierna convenuta, è in ogni caso necessaria, anche ai fini dell'applicabilità dell'art 2050 c.c., la prova del nesso causale tra l'esercizio dell'attività pericolosa e l'evento dannoso: occorre, cioè, la prova positiva della sussistenza dello specifico fattore eziologico idoneo a determinare il danno.

Si deve, pertanto, ritenere esclusa la responsabilità anche ex art. 2050 c.c., quando l'evento dipende da causa ignota e c'è incertezza sul fatto causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente l'attività pericolosa.

Infatti, anche in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico - la prova del quale incombe al danneggiato - tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo (cfr. Cass. 17.7.2002, n. 10382).

Tanto premesso, era insorto in giurisprudenza un contrasto ermeneutico circa la configurazione del nesso causale tra la condotta e l'evento in materia di colpa medica, in penale ed in civile, tra quelle pronunce che consideravano sufficiente una mera possibilità di collegamento e quelle, più rigorose, che ritenevano necessaria la probabilità da valutarsi quasi in termini di certezza.

Le sezioni unite della Suprema Corte, intervenute a dirimere il contrasto di cui sopra, hanno statuito che, in materia di responsabilità civile o penale, rilevante nel



caso di specie, perché possa configurarsi il nesso causale tra la condotta omissiva e l'evento è necessaria la verifica che la condotta umana sia stata condizione necessaria dell'evento, ossia se, eliminata mentalmente dal novero dei fatti realmente accaduti, l'evento non si sarebbe egualmente verificato. Quindi, non potendo il Giudice conoscere tutte le fasi intermedie attraverso le quali la causa produce il suo effetto, l'ipotesi ricostruttiva formulata sul nesso di condizionamento tra condotta umana e singolo evento potrà essere riconosciuta fondata soltanto con una quantità di precisazioni e purché sia ragionevolmente da escludere l'intervento di un diverso ed alternativo decorso causale.

Ebbene, dalla consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dr. **C. M.**, depositata il 22.11.2004, emerge che non è dimostrato né dimostrabile l'esistenza di un nesso causale o concausale tra le emotrasfusioni cui fu sottoposta la **B.** presso l'ospedale di Cattolica il 20.7.1988 ed il contagio del virus dell'HIV.

Rileva, infatti, l'ausiliare del giudice:

- che la paziente fu sottoposta a due trasfusioni di sangue intero per complessivi 600 cc. il 20.7.1988 in seguito ad emorragia intra-operatoria in corso di intervento di istero-annessiectomia bilaterale e che il sangue utilizzato fu strasfuso da donatore 123 e donatore 208;
- che dalle copie autenticate del registro di carico delle unità di sangue, in cui vengono registrati gli esami sierologici di validazione, si ricava che le unità emazia trasfuse n. 123 e 208 risultano essere state sottoposte ad esame sierologico anti - HIV, rivelatosi negativo;
- che la donazione del sangue n. 208 proveniva da soggetto che, oltre ad aver donato il sangue durante il periodo delle sue vacanze estive in Rimini negli anni 1986, 1987, 1988, 1989, è tuttora attivo, mentre il donatore dell'altra donazione risale ad un soggetto che eseguì altre donazioni negli anni 1986, 1987 e 1989;
- che la normativa in vigore nel 1988 non garantiva la negatività del sangue, in quanto il donatore poteva trovarsi nel periodo "finestra", cioè in quel lasso temporale compreso tra il contagio e la produzione degli anti-corpi; nondimeno, la sieronegatività nel 1995 del donatore dell'unità 123 rende impossibile che nel 1988 egli si trovasse nel periodo "finestra" e la circostanza



che l'altro donatore abbia continuato le donazioni di sangue fino al 2002 rende impossibile che egli si trovasse nel c.d. periodo "finestra", stante l'obbligo fin dal 1991 della ricerca degli anticorpi anti-HIV sul donatore.

Conclude l'ausiliare del giudice che la malattia contratta dalla B. non è correlabile casualmente alle trasfusioni da questa subite il 20.7.1988 presso l'Ospedale di Cattolica, in quanto i donatori non erano sieropositivi, quindi le donazioni non possono essere state la fonte del contagio.

La mancanza di prova del nesso causale tra l'operato del personale sanitario della convenuta e la patologia che ha afflitto l'attore è *in re ipsa* sufficiente ad escludere la responsabilità dell'Azienda U.S.L., stante l'assenza di un elemento oggettivo del presunto illecito.

Sussistono giusti motivi, in considerazione dell'estrema complessità delle questioni tecniche e della parziale soccombenza reciproca, per compensare tra le parti le spese di lite, comprese quelle di consulenza tecnica d'ufficio.

**P.Q.M.**

visto l'art. 281 *quinquies* c.p.c.;

il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da R. B. avverso l'Azienda Sanitaria Locale di Rimini, con atto di citazione notificato in data 10.4.2002, *contrariis reiectis*:


rigetta le domande proposte da R. B. avverso l'Azienda Sanitaria Locale di Rimini e compensa tra le parti le spese di lite, comprese quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto.

Così deciso in Rimini, li 13.12.2005.

IL CANCELLIERE C1  
(Francesca Gallipoli)

Il Giudice

Tommaso Martucci



TRIBUNALE DI RIMINI  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 22 LUG 2006  
da IL CANCELLIERE C1  
(Francesca Gallipoli)



22 LUG 2006